



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.03.2001
SG(2001) D/ 286847

Oggetto: Aiuti di Stato N 729/A/2000 - Italia

Estensione all'agricoltura e alla pesca degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata (articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998 - modifica del regime notificato nel quadro dell'aiuto di Stato n. N 128/99)

Signor Ministro,

con lettera del 31 ottobre 2000, protocollata il 3 novembre 2000, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, il regime in oggetto.

Con lettere del 24 gennaio 2001, protocollata il 26 gennaio 2001, e del 2 marzo 2001, protocollata il 5 marzo 2001, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione i complementi di informazione chiesti alle autorità italiane con lettera del 10 gennaio 2001 (rif. : AGRI 000401) e in occasione dei contatti informali tra queste ultime e i servizi della Commissione.

La presente decisione riguarda unicamente le misure relative ai settori agricolo e forestale. Le misure concernenti la pesca e l'acquacoltura saranno oggetto di una decisione separata nell'ambito dell'aiuto N 729/B/2000 (non sono descritte nella presente decisione).

Mi prego informarLa che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito alle misure previste dal regime in esame per i settori agricolo e forestale.

Per prendere questa decisione la Commissione si è basata sulle considerazioni seguenti.

S.E. On. Lamberto DINI
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1
I - 00194 ROMA

Descrizione

Il regime di aiuti notificato modifica il regime approvato dalla Commissione nell'ambito dell'aiuto n. N 128/99¹ onde recepire varie disposizioni comunitarie di recente adozione:

- gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo² e successive modifiche³;
- il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca⁴;
- il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca⁵;
- la decisione della Commissione del 30 marzo 2000 che modifica la decisione 98/123/CE recante approvazione del programma di orientamento pluriennale per la flotta peschereccia dell'Italia relativo al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001⁶;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 25 maggio 2000 con il quale è stato adottato il VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002.

Gli aiuti attualmente previsti dal regime e le relative condizioni di concessione sono descritti di seguito.

1. Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole

Gli aiuti agli investimenti sono concessi esclusivamente ad aziende:

- la cui redditività è dimostrata mediante una valutazione delle prospettive, sulla base dei criteri definiti nei piani di sviluppo rurale delle diverse regioni e dei documenti di programmazione presentati a titolo dell'obiettivo 1 o 2⁷;
- che soddisfano requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali (cfr. tabella seguente);
- il cui conduttore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.

Non sono ammessi investimenti il cui obiettivo è un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati o che contravvengono ad eventuali restrizioni alla produzione o a limitazioni del sostegno comunitario fissate nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato.

¹ Lettera della Commissione n. SG(99) D/7230 del 6 settembre 1999.

² GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2.

³ GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.

⁴ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54.

⁵ GU L 83 del 4.4.2000, pag. 35.

⁶ GU L 39 del 12.2.1998, pag. 27.

⁷ Gli aiuti previsti a questo punto non possono essere concessi ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2).

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE (ESL)	
	Zone svantaggiate ⁸	Altre zone ⁹
1. Acquisto terreni, comprese spese legali, tasse e costi di registrazione	50%	40%
2. Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili	50%	40%
3. Nuove macchine e attrezzature ¹⁰	50%	40%
4. Programmi informatici	50%	40%
5. Spese generali (consulenze, brevetti, licenze, studi di fattibilità, ecc.) fino ad un massimo del 12% delle spese indicate ai precedenti punti 2), 3) e 4)	50%	40%
6. Primo acquisto di bestiame	50%	40%
7. Acquisto di riproduttori di qualità pregiata maschi e femmine iscritti nei libri genealogici o equivalenti finalizzati al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico	50%	40%
8. Investimenti per la conservazione dei paesaggi tradizionali: elementi non produttivi del patrimonio, quali elementi di interesse storico, archeologico	Fino al 100%	Fino al 100%
9. Investimenti per la conservazione dei paesaggi tradizionali: fattori produttivi (fabbricati agricoli, ecc.) A) senza aumento della capacità produttiva	Fino al 75%	Fino al 60%
B) con aumento della capacità produttiva: il tasso di aiuto è del 50% e 40% delle spese ammissibili sostenute per effettuare i lavori con normali materiali contemporanei, con le relative maggiorazioni per i giovani agricoltori (cfr. punto 2). E' riconosciuto un aiuto supplementare fino al 100% a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali	50% + fino al 100% delle spese aggiuntive	40% + fino al 100% delle spese aggiuntive
10. Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico ¹¹	Fino al 100%	Fino al 100%
11. Costi aggiuntivi per la tutela e il miglioramento dell'ambiente o per il miglioramento delle condizioni d'igiene e benessere degli animali senza aumento della capacità produttiva, purché intesi a superare i requisiti comunitari minimi o a conformarsi a nuovi requisiti minimi	75%	60%
12. Spese legali, amministrative, realizzazione di indagini nell'ambito di operazioni di ricomposizione fondiaria	100%	100%

⁸ Elevabile al 55% nel caso in cui gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori, di cui all'art.8 del regolamento (CE) 1257/1999, entro cinque anni dall'insediamento.

⁹ Elevabile al 45% nel caso in cui gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori, di cui all'art.8 del regolamento (CE) 1257/1999, entro cinque anni dall'insediamento.

¹⁰ L'acquisto di materiale usato è ammissibile qualora siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni: dichiarazione del venditore attestante l'origine esatta del materiale e che lo stesso non ha già beneficiato di un contributo nazionale e/o comunitario; dimostrazione del vantaggio particolare al programma/progetto derivante da tale acquisto o eccezionalità delle circostanze che lo impongono; dimostrazione, con perizia giurata, della riduzione del costo relativo rispetto al costo dello stesso materiale acquistato nuovo; dimostrazione dell'adeguatezza delle caratteristiche tecniche e/o tecnologiche del materiale usato alle esigenze del progetto.

¹¹ Nel caso di incremento di valore dell'immobile o di aumento della capacità produttiva, sul valore eccedente si applica l'intensità massima di cui al punto 2, ovvero 50% e 40% con le relative maggiorazioni per i giovani agricoltori.

I criteri di scelta degli investimenti devono essere coerenti con i piani di sviluppo rurali delle diverse regioni o con i documenti di programmazione presentati a titolo dell'obiettivo 1 o 2.

I criteri applicabili nel settore della produzione primaria sono i seguenti.

CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ: Investimenti finalizzati alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento e riconversione della produzione, all'incremento della qualità, alla tutela e miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni d'igiene e benessere degli animali o alla promozione della diversificazione delle attività agricole. (Legenda: a= ammissibile; n.a.= non ammissibile)

TIPOLOGIA PRODOTTO	CODICI ISTAT ¹²		INVESTIMENTI AMMISSIBILI				INVESTIMENTI NON AMMISSIBILI		
			Produzione e valorizzazione di prodotti tipici DOP ed IGP ovvero di prodotti di qualità certificata	Produzione e valorizzazione di prodotti biologici	Valorizzazione di materiale da riproduzione e propagazione	Razionalizzazione e meccanizzazione delle operazioni colturali	Introduzione di innovazioni tecnologiche che possano favorire l'ottenimento di un prodotto di alta qualità	Investimenti su quei prodotti e/o varietà che non rispondono per le loro caratteristiche qualitative alle esigenze della domanda intermedia e finale	Investimenti che implicano un aumento della produzione o della superficie impiantata, in contrasto con divieti e restrizioni stabilite nelle OCM
ORTOFRUTTA	01.12.1	Coltivazione di ortaggi Coltivazione agrumicole Colture frutticole diverse							
	01.13.3		a	a		a	a	n.a.	n.a. ¹³
	01.13.4								
PATATE	01.12.1	Coltivazione di ortaggi	a	a	a	a	a		
CEREALI	01.11.1	Coltivazione di cereali (compreso il riso)	a	a		a	a		n.a.
FLOROVIVAISMO	01.12.2	Coltivazioni floricole e di piante ornamentali Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai							
	01.12.4					a	a		

¹² Nei casi in cui si ripete lo stesso codice Istat, si precisa che il codice si riferisce esclusivamente alla tipologia di prodotto indicata a lato.

¹³ Non sono ammessi investimenti per il pomodoro e per gli altri prodotti oggetto di ritiri dal mercato. Gli investimenti non devono comportare aumento della produzione.

FORAGGI	01.11.5	Coltivazione di altri seminativi				a	a		n.a.
---------	---------	----------------------------------	--	--	--	---	---	--	------

TIPOLOGIA PRODOTTO	CODICI ISTAT		INVESTIMENTI AMMISSIBILI					INVESTIMENTI NON AMMISSIBILI	
			Produzione e valorizzazione di prodotti tipici DOP ed IGP ovvero di prodotti di qualità certificata	Produzione e valorizzazione di prodotti biologici	Valorizzazione di materiale da riproduzione e propagazione	Razionalizzazione e meccanizzazione delle operazioni colturali	Introduzione di innovazioni tecnologiche che possano favorire l'ottenimento di un prodotto di alta qualità	Investimenti su quei prodotti e/o varietà che rispondono per le loro caratteristiche qualitative alle esigenze della domanda intermedia e finale	Investimenti che implicano un aumento della produzione o della superficie impiantata, in contrasto con divieto e restrizioni stabilite nelle OCM
LINO E CANAPA	01.11.5	Coltivazione di altri seminativi				a	a		
OLEAGINOSE	01.11.2	Coltivazione di semi e frutti oleosi		a		a	a		n.a.
OLIO D'OLIVA	01.13.2	Colture olivicole	a	a	a	a	a		n.a. ¹⁴
VITICOLTURA	01.13.1	Colture viticole ed aziende vitivinicole	a	a	a	a	a		n.a. ¹⁵

Legenda: a= ammissibile; n.a.= non ammissibile

¹⁴ L'impianto di nuovi oliveti condizionato al ritiro dalla produzione di una superficie olivicola esistente.

¹⁵ L'impianto di vigneti con varietà di uve da vino è subordinato alla distribuzione a livello locale dei diritti di nuovo impianto previsti dall'OCM o dal possesso di diritti di reimpianto.

TIPOLOGIA PRODOTTO	CODICI ISTAT		INVESTIMENTI AMMISSIBILI				INVESTIMENTI NON AMMISSIBILI		
			Produzione e valorizzazione di prodotti tipici DOP ed IGP ovvero di prodotti di qualità certificata	Produzione e valorizzazione di prodotti biologici	Valorizzazione di materiale da riproduzione e propagazione	Razionalizzazione e meccanizzazione delle operazioni colturali	Introduzione di innovazioni tecnologiche che possano favorire l'ottenimento di un prodotto di alta qualità	Investimenti su quei prodotti e/o varietà che rispondono per le loro caratteristiche qualitative alle esigenze della domanda intermedia e finale	Investimenti che implicano un aumento della produzione o della superficie impiantata, in contrasto con divieto e restrizioni stabilite nelle OCM
BIETICOLTURA	01.11.3	Coltivazione barbabietola da zucchero				a	a		n.a.
TABACCO	01.11.4	Coltivazione di tabacco ¹⁶			a	a	a		n.a.

Legenda: a= ammissibile; n.a.= non ammissibile

¹⁶ Non sono ammessi investimenti che contravvengano a divieti o restrizioni stabilite nelle OCM (rispetto della QMG).

CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ: Investimenti finalizzati alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento e riconversione della produzione, all'incremento della qualità, alla tutela e miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni d'igiene e benessere degli animali o alla promozione della diversificazione delle attività agricole.

TIPOLOGIA PRODOTTO	CODICI ISTAT		INVESTIMENTI AMMISSIBILI					INVESTIMENTI NON AMMISSIBILI
			Investimenti intesi ad adeguare gli impianti alle norme sanitarie nazionali e comunitarie	Investimenti negli allevamenti nell'ambito delle zone in cui la produzione zootecnica riveste particolare importanza per l'economia locale	Investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg. CE 1804/99);	Investimenti orientati a favorire gli interventi di ristrutturazione e di riconversione delle aziende, finalizzati alla specializzazione dell'allevamento e ammodernamento degli impianti	Investimenti miranti alla razionalizzazione e alla concentrazione dell'offerta, purché non determinino un aumento della produzione complessiva	Investimenti che implicano un aumento della produzione
BOVINO DA CARNE	01.21	Allevamento bovino e bufalino	a	a	a		a	n.a. ¹⁷
SUINO	01.23	Allevamento di suini	a		a		a	
OVICAPRINO DA CARNE	01.22	Allevamento di ovini e caprini	a	a	a			n.a. ¹⁸

¹⁷ Sono ammessi gli investimenti nelle aziende con un carico di animali inferiore al limite di densità fissato dall'OCM e gli investimenti nelle aziende con un carico di animali superiore al limite in cui il carico di bestiame non sia superiore a 15 Uba.

¹⁸ Limitatamente agli investimenti al di fuori delle zone agricole svantaggiate che determinino un incremento dei capi allevati oltre il QMG nazionale

AVICUNICOLI	01.24.1	Allevamento di pollame e altri volatili	a		a		a	
-------------	---------	---	---	--	---	--	---	--

Legenda: a= ammissibile; n.a.= non ammissibile

TIPOLOGIA PRODOTTO	CODICI ISTAT		INVESTIMENTI AMMISSIBILI					INVESTIMENTI NON AMMISSIBILI
			Investimenti intesi ad adeguare gli impianti alle norme sanitarie nazionali e comunitarie	Investimenti negli allevamenti nell'ambito delle zone in cui la produzione zootecnica riveste particolare importanza per l'economia locale	Investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg. CE 1804/99);	Investimenti orientati a favorire gli interventi di ristrutturazione e di riconversione delle aziende, finalizzati alla specializzazione dell'allevamento e ammodernamento degli impianti	Investimenti miranti alla razionalizzazione e alla concentrazione dell'offerta, purché non determinino un aumento della produzione complessiva	Investimenti che implicano un aumento della produzione
STRUZZO	01.24.1	Allevamento di pollame e altri volatili			a	a		
UOVA	01.24.1	Allevamento di pollame e altri volatili			a		a	n.a.
BOVINO E BUFALINO DA LATTE	01.21	Allevamento bovino e bufalino	a	a	a ¹⁹			n.a. ²⁰
OVICAPRINO DA LATTE	01.22	Allevamento di ovini e caprini	a	a	a			

Legenda: a= ammissibile; n.a.= non ammissibile

¹⁹ Ammissibili previa verifica dell'esistenza di sbocchi di mercato.

²⁰ Ammissibili purché sia garantita la copertura attraverso il possesso di quota. Tale condizione non riguarda il comparto bufalino da latte.

2. Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli

SPESE AMMISSIBILI ²¹	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL	
	Zone Obiettivo 1	Altre zone
1. Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili	50%	40%
2. Nuove macchine e attrezzature ²²	50%	40%
3. Programmi informatici	50%	40%
4. Spese generali (consulenze, brevetti, licenze, studi di fattibilità, ecc.) fino ad un massimo del 12% delle spese indicate ai punti precedenti.	50%	40%

Il sostegno agli investimenti sarà concesso unicamente ad imprese la cui redditività è dimostrata sulla base di una valutazione delle prospettive²³ e che rispettano requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Saranno esclusi dal beneficio degli aiuti gli investimenti finalizzati ad un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati o che contravvengono ad eventuali restrizioni alla produzione o a limitazioni stabilite nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato. Non saranno inoltre ammessi aiuti che riguardino la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari. Infine, gli aiuti agli investimenti con una spesa ammissibile superiore a 25 milioni di euro e gli aiuti di importo effettivo superiore a 12 milioni di euro dovranno essere notificati separatamente.

I criteri di scelta degli investimenti devono essere coerenti con i piani di sviluppo rurali delle diverse regioni o con i documenti di programmazione presentati a titolo dell'obiettivo 1 o 2.

I criteri applicabili nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono i seguenti.

²¹ Il finanziamento può essere concesso anche per la capitalizzazione delle società a copertura degli investimenti di cui alla presente tabella.

²² Anche mediante *leasing*, senza patto di riservato dominio, con riscatto finale entro quattro anni e comunque entro il termine di realizzazione degli investimenti.

²³ Nell'ambito del regime nessun aiuto può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2).

DEROGA GENERALE: E' ammessa una deroga al divieto dell'aumento della capacità di trasformazione/lavorazione, nei settori vincolati da quote o da limiti al premio o soggetti a ritiri, nei casi di comprovata carenza di capacità di trasformazione/lavorazione valutata a livello locale e in presenza di comprovati sbocchi di mercato. Tale deroga non si applica al settore del tabacco.

CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ: Investimenti finalizzati al miglioramento tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, al miglioramento e controllo della qualità, alla protezione dell'ambiente, al risparmio energetico, al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie nazionali e comunitarie. I criteri di scelta devono essere coerenti con i piani di sviluppo rurale o con i documenti di programmazione presentati a titolo dell'obiettivo 1 o dell'obiettivo 2.

TIPOLOGIA PRODOTTO	CODICE ISTAT		INVESTIMENTI AMMISSIBILI ²⁴				INVESTIMENTI NON AMMISSIBILI	
			Ammodernamento tecnologico, razionalizzazione e concentrazione degli impianti di lavorazione, trasformazione, immagazzinamento	Realizzazione/ adeguamento di piattaforme logistiche o miglioramento-razionalizzazione delle strutture e dei circuiti di commercializzazione	Adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità (norme ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (norme ISO 14000)	Investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi e/o non vincolati da quote o da limiti al premio o soggetti a ritiri	Aumento della capacità complessiva preesistente per i prodotti vincolati da quote, da limiti al premio o soggetti a ritiri	Realizzazione di nuovi impianti di macinazione e di immagazzinamento o ampliamenti, riattivazioni e trasferimenti
ORTOFRUTTA	15.32	Produzione di succhi di frutta ed ortaggi	a	a	a	a ²⁶	n.a.	
	15.33	Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi ²⁵						
PATATE	15.31	Lavorazione e conservazione delle patate ²⁷	a ²⁸	a	a	a		

²⁴ a= ammissibile; n.a.= non ammissibile

²⁵ Questa classe comprende: conservazione di frutta, frutta a guscio od ortaggi: congelamento, surgelazione, essiccazione, immersione in olio o in aceto, inscatolamento, ecc.; fabbricazione di prodotti alimentari a base di frutta o di ortaggi; fabbricazione di confetture, marmellate e gelatine di frutta. Questa classe non comprende: fabbricazione di farina o polvere di legumi secchi; conservazione di frutta e frutta a guscio nello zucchero.

²⁶ **Per i prodotti vincolati da quote, da limiti al premio o soggetti a ritiri purché non venga aumentata la capacità produttiva complessiva.**

²⁷ Questa classe comprende: produzione di patate surgelate precotte, di purè di patate disidratato, di *snacks* a base di patate; fabbricazione di farina e fecola di patate e sbucciatura industriale delle patate.

²⁸ **Compresi ampliamento e ristrutturazione delle strutture di stoccaggio dei tuberi freschi nell'arco delle campagne di commercializzazione.**

CEREALI	15.61.1	Molitura dei cereali ²⁹						
	15.61.2	Altre lavorazioni di semi e granaglie ³⁰	a		a		n.a.	n.a. ³¹

²⁹ Questa classe comprende: produzione di farina, semole, semolini o agglomerati di frumento, segale, avena, mais o altri cereali.

³⁰ Questa classe comprende: lavorazione del riso: produzione del riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito; produzione di farina di riso; produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio; fabbricazione di cereali per la prima colazione; fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria.

³¹ Ad eccezione dei prodotti biologici e di qualità certificata ai sensi della normativa comunitaria (Regg. CE 2092/91, 2081/92 e 2082/92).

TIPOLOGIA PRODOTTO	CODICE ISTAT		INVESTIMENTI AMMISSIBILI ³²				INVESTIMENTI NON AMMISSIBILI	
			Ammodernamento tecnologico, razionalizzazione e concentrazione degli impianti di lavorazione, trasformazione, immagazzinamento	Realizzazione/ adeguamento di piattaforme logistiche o miglioramento-razionalizzazione delle strutture e dei circuiti di commercializzazione	Adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità (norme ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (norme ISO 14000)	Investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi e/o non vincolati da quote o da limiti al premio o soggetti a ritiri	Aumento della capacità complessiva preesistente per i prodotti vincolati da quote, da limiti al premio o soggetti a ritiri	Realizzazione o ampliamento di impianti di lavorazione e di immagazzinamento
FORAGGIE MANGIMI ³³	15.71	Fabbricazione degli alimenti per l'alimentazione degli animali da allevamento			a	a ³⁴	n.a.	
LINO E CANAPA	17.14	Preparazione e filatura di fibre tipo lino	a		a	a ³⁵		
OLEAGINOSE	15.41.2	Fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi ³⁶	a		a		n.a.	n.a.
OLIO D'OLIVA	15.41.1 15.42.2	Fabbricazione olio d'oliva grezzo Fabbricazione olio d'oliva raffinato	a ³⁷		a		n.a.	n.a.

³² a= ammissibile; n.a.= non ammissibile

³³ e alimenti per animali

³⁴ Sono ammissibili gli impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione e degli scarti di macellazione per la produzione di alimenti per il bestiame.

³⁵ Investimenti volti a migliorare la finezza delle fibre, l'omogeneità, la flessibilità ed in particolare la lunghezza della fibra al fine di elevare la qualità del prodotto filato.

³⁶ Questa categoria comprende: produzione di oli vegetali grezzi: olio di semi di soia, di palma, di semi di girasole, di semi di cotone, di ravizzone, colza o senape, di lino, di granoturco; produzione di farina o polvere non disoleata di semi o noccioli oleosi; produzione di *linters* di cotone, di pannelli e altri prodotti residui della lavorazione dell'olio.

³⁷ Sono ammessi solo investimenti finalizzati al miglioramento della qualità di processo e di prodotto di oli vergini e di oli extravergini, anche biologici.

FLOROVIVAISMO	01.12.2	Coltivazioni floricole e di piante ornamentali							
	01.12.4	Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai	a	a	a	a			

TIPOLOGIA PRODOTTO	CODICE ISTAT		INVESTIMENTI AMMISSIBILI ³⁸				INVESTIMENTI NON AMMISSIBILI	
			Ammodernamento tecnologico, razionalizzazione e concentrazione degli impianti di lavorazione, trasformazione, immagazzinamento	Realizzazione/ adeguamento di piattaforme logistiche o miglioramento-razionalizzazione delle strutture e dei circuiti di commercializzazione	Adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità (norme ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (norme ISO 14000)	Investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi e/o non vincolati da quote o da limiti al premio o soggetti a ritiri	Aumento della capacità complessiva preesistente per i prodotti vincolati da quote, da limiti al premio o soggetti a ritiri	Realizzazione o ampliamento di impianti di lavorazione e di immagazzinamento
VINO E ALCOL	15.91	Fabbricazione di bevande alcoliche distillate ³⁹	a	a	a	a ⁴³	n.a. ⁴⁴	n.a. ⁴⁵
	15.92	Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione ⁴⁰						
	15.93.1	Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria), esclusi i vini speciali ⁴¹						
	15.93.2	Fabbricazione di vini speciali ⁴²						
TABACCO	16.00	Industria del tabacco ⁴⁶	a ⁴⁷		a		n.a.	n.a.

³⁸ a= ammissibile; n.a.= non ammissibile

³⁹ Questa classe comprende: fabbricazione di bevande alcoliche distillate, *whisky, brandy*, gin, cordiali, liquori, ecc. Questa classe non comprende: fabbricazione di bevande alcoliche non distillate.

⁴⁰ Questa classe comprende: produzione di alcol etilico di fermentazione; produzione di alcol etilico rettificato; produzione di lievito alcolico per la panificazione. Questa classe non comprende: fabbricazione di alcol etilico sintetico.

⁴¹ Questa classe comprende: produzione di vino: vino da tavola, vino v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate), altro vino; produzione di vino da mosto d'uva concentrato,

⁴² Questa classe non comprende: produzione di vino associata alla viticoltura; l'imbottigliamento e il confezionamento, senza trasformazione, del vino.

⁴³ Solo per i prodotti biologici e di qualità certificata ai sensi della normativa comunitaria e nazionale.

⁴⁴ Ad eccezione dei prodotti biologici e di qualità certificata ai sensi della normativa comunitaria e nazionale.

⁴⁵ Ad eccezione dei prodotti biologici e di qualità certificata ai sensi della normativa comunitaria e nazionale.

⁴⁶ Questa classe comprende: stagionatura, manipolazione, selezione ed imbottamento delle foglie del tabacco; fabbricazione di prodotti a base di tabacco; fabbricazione di tabacco omogeneizzato o ricostituito.

⁴⁷ Nei limiti previsti dall'OCM.

CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ: Investimenti finalizzati al miglioramento tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, al miglioramento e controllo della qualità, alla protezione dell'ambiente, al risparmio energetico ed al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie nazionali e comunitarie. I criteri di scelta devono essere coerenti con i piani di sviluppo rurale o con i documenti di programmazione presentati a titolo dell'obiettivo 1 o dell'obiettivo 2.

TIPOLOGIA PRODOTTO	CODICE ISTAT		INVESTIMENTI AMMISSIBILI					INVESTIMENTI NON AMMISSIBILI	
			Produzione di prodotti a marchio Dop/Igp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi), di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni) e biologici	Ammodernamento tecnologico e razionalizzazione degli impianti di trasformazione e commercializzazione, realizzazione/ adeguamento di piattaforme logistiche	Sistemi di etichettatura delle carni in grado di fornire informazioni più complete rispetto alla normativa esistente	Adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità (norme ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (norme ISO 14000)	Investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne	Impianti ecocompatibili dedicati per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione	Nuovi impianti di macellazione che determinino un aumento della capacità complessiva di macellazione
BOVINO DA CARNE SUINO OVICAPRINO DA CARNE	15.11.1	Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione ⁴⁸	a ⁵¹	a	a	a	a ⁵²	a	n.a.
	15.11.2	Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione ⁴⁹							
	15.13	Produzione prodotti a base di carne ⁵⁰							

⁴⁸ Questa classe comprende: produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse; produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli; produzione di pelli grezze; fusione di grassi commestibili di origine animale; lavorazione delle frattaglie; produzione di farine e polveri di carne; produzione di lana da slanutura delle pelli.

⁴⁹ Questa classe non comprende: confezionamento di carne per conto terzi; confezionamento di carne per conto proprio nel settore del commercio all'ingrosso.

⁵⁰ Questa classe comprende: produzione di carne essiccata, salata o affumicata; produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, *andouillettes*, cervellate, mortadelle, *patè*, galantine, *rillettes*, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne; produzione di piatti di carne precotti. Questa classe non comprende: confezionamento di carne, anche di volatili, per conto terzi; confezionamento di carne, anche di volatili, per conto proprio nel settore del commercio all'ingrosso.

⁵¹ **Compresi i salumi tipici locali.**

⁵² **Sono ammessi anche gli investimenti per la costituzione di centri di raccolta e commercializzazione della lana.**

AVICUNICOLI	15.12.1	Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti della						
	15.12.2	macellazione ⁵³ Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione ⁵⁴						

⁵³ Questa classe comprende: macellazione di volatili e di conigli; preparazione di carne di volatili e di conigli; produzione di carne di volatili e di conigli, fresca; produzione di piume e di calugine.

⁵⁴ Questa classe non comprende: confezionamento di carne di volatili per conto terzi; confezionamento di carne di volatili per conto proprio nel settore del commercio all'ingrosso.

TIPOLOGIA PRODOTTO	CODICI ISTAT		INVESTIMENTI AMMISSIBILI					INVESTIMENTI NON AMMISSIBILI
			Produzione di prodotti a marchio Dop/Igp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi), di prodotti innovativi e biologici	Ammodernamento tecnologico e razionalizzazione degli impianti di trasformazione e commercializzazione, realizzazione/ adeguamento di piattaforme logistiche	Realizzazione di impianti specializzati per la macellazione e adeguamento stabilimenti esistenti alle caratteristiche specifiche dell'animale	Adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità (norme ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (norme ISO 14000)	Investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne e impianti ecocompatibili dedicati per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione	Nuovi impianti che determinino un aumento della capacità complessiva di trasformazione
STRUZZO	15.12.1	Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti della macellazione ⁵⁵	a	a	a	a	a	
	15.12.2	Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione ⁵⁶						
UOVA	15.89.3	Fabbricazione di altri prodotti alimentari ⁵⁷	a ⁵⁸	a		a		n.a. ⁵⁹

⁵⁵ Questa classe comprende: macellazione di volatili e di conigli; preparazione di carne di volatili e di conigli; produzione di carne di volatili e di conigli, fresca; produzione di piume e di calugine.

⁵⁶ Questa classe non comprende: confezionamento di carne di volatili per conto terzi; confezionamento di carne di volatili per conto proprio nel settore del commercio all'ingrosso.

⁵⁷ Questa classe comprende: la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere e ricostituite.

⁵⁸ Per questa classe: prodotti innovativi (ovoprodotti di prima e seconda generazione).

⁵⁹ Per questa classe, la non ammissibilità è riferita all'aumento di capacità di calibrazione e di condizionamento delle uova.

BOVINO BUFALINO OVICAPRINO DA LATTE	15.51.1	Trattamento igienico e confezionamento di latte pastorizzato e a lunga conservazione ⁶⁰						
	15.51.2	Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc. ⁶¹	a ⁶²	a		a		n.a ⁶³

⁶⁰ Questa classe comprende: produzione di latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato; produzione di panna ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato; produzione di yogurt. Questa classe non comprende: produzione di latte crudo.

⁶¹ Questa classe comprende: fabbricazione di latte concentrato, dolcificato o meno; fabbricazione di latte in polvere; produzione di burro; produzione di formaggio e cagliata; produzione di siero di latte in polvere; produzione di caseina greggia o lattosio.

⁶² Per i prodotti freschi e i formaggi, purché l'elaborazione avvenga secondo metodi tradizionali o biologici e nel rispetto della normativa comunitaria; sono esclusi gli investimenti che comportino un aumento della capacità produttiva per prodotti freschi e formaggi oggetto di restituzioni alle esportazioni e/o di aiuti allo stoccaggio. Per il comparto bovino da latte deve essere verificato il rispetto delle quote.

⁶³ Per i comparti lattiero-caseario bufalino e ovicaprino sono ammessi tutti gli investimenti.

I requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali che devono essere rispettati dalle aziende beneficiarie degli aiuti alla produzione primaria e alla trasformazione/commercializzazione sono i seguenti.

OGGETTO	NORMA COMUNITARIA	NORMA NAZIONALE
Tutela delle acque dall'inquinamento	Dir 91/271/CE sulle acque reflue urbane Dir 91/676/CE sull'inquinamento da nitrati di origine agricola Dir 98/15/CE recante modifica alla Dir 91/271 CE sulle acque reflue urbane	Legge 36/94 (Legge Galli) DM Mipa 19.04.99 (Codice BPA) D.Lgs. 152/99 DPR 470/82 DPR 236/88
Qualità dell'aria ed emissioni in atmosfera	Dir 96/61/CE	DPR 203/88 D.Lgs 372/99
Uso dei fanghi di depurazione	Dir 86/278/CE	D.Lgs 99/92
Gestione dei rifiuti	Dir 91/156/CE (rifiuti) Dir 91/689/CEE (rifiuti pericolosi) Dir 91/997 CE (rifiuti di origine animale) Dir 94/62/CE (imballaggi)	D.Lgs 22/97 (Decreto Ronchi) D.Lgs 389/97 D.Lgs 173/98 Legge 426/98
Acquisto e impiego dei prodotti fitosanitari	Dir 91/414/CE e successive modifiche	DPR 1255/68 DPR/424/74 DPR 223/88 D.Lgs 194/95 D.Lgs 22/97 DM Sanità 22.01.98 (limiti residui)

OGGETTO	NORMA COMUNITARIA	NORMA NAZIONALE
Benessere degli animali	Dir 86/113/CE Dir 88/166/CE Dir 99/74/CE (galline ovaiole)	DPR 233/88
	Dir 91/628/CE Dir 95/29/CE (trasporto animali)	D.Lgs 532/92 D.Lgs 388/98
	Dir 91/629/CE Dir 97/2/CE Dir 97/182/CE (protezione vitelli)	D.Lgs 533/92 D.Lgs 331/98
	Dir 91/630/CEE (protezione suini)	D.Lgs 534/92
	Dir 93/119/CE (macellazione, abbattimento)	D.Lgs 333/98
	Dir 96/22/CE (divieto ormoni)	
	Dir 96/23/CE (residui negli alimenti)	D.Lgs 336/99
Produzione, trasformazione e commercializzazione del latte	Dir 92/46/CE	DPR 54/97
Produzione e commercializzazione carni fresche rosse	Dir 91/497/CE	D.Lgs 286/94
Pollame e avicoli	Dir 92/116/CE	DPR 495/97
Conigli e selvaggina allevata	Dir 91/495/CE	DPR 559/92
Prodotti a base di carne	Dir 92/5/CE Dir 94/64/CE	DPR 537/92 DPR 309/98
Uova e ovoprodotti	Dir 89/437/CE	D.Lgs 65/93
Tutela della natura e benessere degli animali	Dir 92/43/CE Dir 79/409/CE	DPR 357/97 DM 3.4.2000
Residui antiparassitari	Dir 90/642/CEE	
Contaminanti presenti nei prodotti alimentari	Reg. CE 194/1997 mod. da regg. CE nn. 1525/1998 e 864/1999	
Igiene prodotti alimentari	Dir 93/43/CEE	
Condizioni per gli stabilimenti operanti nel settore dell'alimentazione degli animali	Dir 95/69/CE	D.Lgs 123/99
Valutazione d'impatto ambientale	Dir 85/337/CEE	L 349/86

3. Aiuti a favore delle associazioni di produttori

A) AVVIAMENTO O AMPLIAMENTO DELL' ATTIVITÀ ⁶⁴	INTENSITÀ DELL' AIUTO
1. Costi amministrativi di avviamento: – Affitto dei locali ⁶⁵ – Acquisto di attrezzature da ufficio, compresi materiali e programmi informatici – Costi del personale – Costi di esercizio – Spese amministrative	L'aiuto è concesso per un periodo massimo di cinque anni, non può superare nel primo anno il 100% dei costi sostenuti ed è ridotto del 20% per ciascun anno di esercizio.
B) CREAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ E DELLA TIPICITÀ ⁶⁶	INTENSITÀ DELL' AIUTO
2. Spese per la realizzazione di controlli della qualità e tipicità	L'aiuto è concesso per un periodo massimo di sei anni, successivi all'istituzione del sistema di controllo, non può superare nel primo anno il 100% dei costi sostenuti ed è ridotto progressivamente (di circa il 16,7% anno) per ciascun anno di esercizio fino ad annullarsi entro sei anni.
3. Spese per la realizzazione di controlli dei metodi di produzione biologica	Fino al 100% delle spese sostenute
C) PROMOZIONE DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITÀ	INTENSITÀ DELL' AIUTO
4. Spese per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto ⁶⁷ , incluse le spese per la presentazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità (regolamenti CE 2081/92 e 2082/92)	Fino a 100 000 euro per beneficiario ⁶⁸ per un periodo di tre anni ovvero nel caso di PMI ⁶⁹ fino al 50% dei costi ammissibili (tra le due possibilità è concesso l'aiuto di importo superiore)
5. Spese per l'introduzione di norme di assicurazione della qualità (norme ISO 9000 e 14000), di sistemi HACCP (<i>Hazard Analysis and Critical Control Points</i>) basati sull'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo ovvero di sistemi di <i>audit</i> ambientale	
6. Spese per la formazione del personale finalizzata all'applicazione delle norme di assicurazione di qualità e dei sistemi HACCP	
7. Spese a copertura dei contributi richiesti dagli organismi riconosciuti di certificazione per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi	

⁶⁴ Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo sette anni dal riconoscimento dell'organizzazione di produttori. In caso di ampliamento significativo dell'attività, sono ammissibili solo spese derivanti dai compiti aggiuntivi svolti dall'associazione o dall'unione di produttori. L'adesione di nuovi membri non è considerata un ampliamento significativo dell'attività a meno che non dia luogo ad un'espansione quantitativa dell'attività pari almeno al 30%.

⁶⁵ In caso di acquisto le spese ammissibili sono limitate al costo della locazione ai prezzi di mercato.

⁶⁶ Produzioni riconosciute ai sensi dei regolamenti CE n. 2081/92, 2082/92, 2092/91, 1760/2000 e di marchi di qualità. Non è concesso alcun aiuto per i controlli di *routine* sia obbligatori che volontari nel quadro del sistema HACCP o di altri analoghi, né per i controlli realizzati su sistemi di etichettatura facoltativi previsti dal regolamento n. 1760/2000. Gli aiuti sono concessi unicamente per controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome o organismi indipendenti responsabili per il controllo e la supervisione dell'uso delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità. Per le produzioni di qualità è garantito il rispetto delle seguenti condizioni: accesso al marchio a tutti i produttori della Comunità, senza limitazione geografica sull'origine dei prodotti e senza riferimento geografico nel marchio; riconoscimento in base all'equivalenza dei controlli di qualità effettuati da organismi riconosciuti da altri Stati membri.

⁶⁷ Per gli aiuti a favore della pubblicità e promozione dei prodotti agricoli cfr. tabella seguente.

⁶⁸ Si considera beneficiario il destinatario del servizio. I servizi erogati dalle associazioni devono essere accessibili a tutti gli agricoltori.

⁶⁹ Piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996, GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

4. Aiuti a favore della pubblicità dei prodotti agricoli

I beneficiari dell'aiuto possono essere unicamente soggetti che rispondono a forme giuridiche societarie rappresentative dei produttori agricoli	
TIPOLOGIA DI AIUTO	SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DELL'AIUTO
1. Pubblicità dei prodotti di qualità e dell'alimentazione sana, nel rispetto dell'art.28 del trattato CE ⁷⁰ .	Fino al 50% delle spese ⁷¹
2. Promozione delle produzioni tipiche (Regolamenti CE n. 2081/92 e n. 2082/92).	
3. Promozione dei prodotti biologici (Reg. CE 2092/91).	

5. Aiuti alla ricerca e sviluppo per il miglioramento qualitativo delle produzioni

I beneficiari degli aiuti possono essere unicamente soggetti che rispondono a forme giuridiche societarie rappresentative dei produttori agricoli	
TIPOLOGIA DI AIUTO	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL
1. Spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) adibito esclusivamente all'attività di ricerca	Fino al 100% delle spese ammissibili nel rispetto delle condizioni comunicazione della Commissione pubblicata nella GU C 48/98, pag. 2 ⁷² Per gli aiuti alla ricerca industriale fino al 50% delle spese ammissibili
2. Costo di strumenti, attrezzature, terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente (salvo in caso di cessione a condizioni commerciali) per l'attività di ricerca	
3. Costo dei servizi di consulenza e simili, utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di <i>know how</i> , di diritti di licenza, ecc.	
4. Spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di ricerca	
5. Altri costi di esercizio (es. costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca.	

⁷⁰ Per i prodotti contrassegnati da marchi di qualità è garantito il rispetto delle seguenti condizioni: accesso al marchio a tutti i produttori della Comunità, senza limitazione geografica sull'origine dei prodotti e senza riferimento geografico nel marchio; riconoscimento in base all'equivalenza dei controlli di qualità effettuati da organismi riconosciuti da altri Stati membri.

⁷¹ Elevabile al 70% nei casi previsti dalla regolamentazione comunitaria in materia (comunicazione pubblicata nella GU C 302/1987, pag. 6).

⁷² A condizione che:

- il progetto sia di interesse generale per il settore e non provochi distorsioni della concorrenza;
- sia data informazione in pubblicazioni adeguate con diffusione a livello nazionale e non limitatamente ai membri di organizzazioni specifiche. Va garantito che ogni operatore potenzialmente interessato sia informato in tempo reale sui risultati della ricerca;
- i risultati della ricerca siano a disposizione per essere utilizzati da tutte le parti interessate a uguali condizioni di costo e di tempo;
- gli aiuti soddisfino l'accordo sull'agricoltura relativo ai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

6. Aiuti agli investimenti nel settore silvicolo⁷³

TIPOLOGIA DI AIUTO	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE (ESL)
<p>Investimenti in foreste destinati ad accrescerne in misura significativa il valore economico, ecologico o sociale</p> <p>Investimenti realizzati prevalentemente nell'interesse pubblico in relazione alla conservazione di paesaggi tradizionali modellati da attività forestali</p> <p>Ricostituzione del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da disastri naturali e da incendi e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione</p> <p>Investimenti in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente (interventi di sistemazione idraulico forestale, opere di ingegneria naturalistica, viabilità e sentieristica forestale, incremento e mantenimento della biodiversità, interventi di fitopatologia, ecc.)</p> <p>Manutenzione e miglioramento boschivo (diradamenti, ripuliture, avviamento ad alto fusto, ecc.)</p>	<p style="text-align: center;"><i>Fino al 100% delle spese ammissibili</i></p> <p>Le spese ammissibili comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ imboschimento di terreni; ➤ costruzione o miglioramento di beni immobili; ➤ nuovi macchinari e attrezzature, compresi i programmi informatici; ➤ lavori di miglioramento boschivo; ➤ lavori complementari (concimazioni, ecc.); ➤ manutenzione delle superfici imboschite; ➤ spese generali (consulenze, brevetti, licenze, studi di fattibilità, ecc.) fino ad un massimo del 12% delle spese indicate ai punti precedenti.
<p>Stabilimento di associazioni di imprenditori costituite al fine di aiutare i loro membri a realizzare una gestione più sostenibile ed efficiente delle foreste</p>	<p><i>L'aiuto è concesso per un periodo massimo di cinque anni, non può superare nel primo anno il 100% dei costi sostenuti ed è ridotto del 20% per ciascun anno di esercizio.</i></p> <p>Le spese ammissibili comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Affitto dei locali⁷⁴ ➤ Acquisto di attrezzature da ufficio, compresi materiali e programmi informatici ➤ Costi del personale ➤ Costi di esercizio ➤ Spese amministrative

Sono ammissibili soltanto gli investimenti realizzati dopo la presentazione della domanda di aiuto. Gli aiuti sono cumulabili con altri interventi pubblici, nel rispetto delle intensità massime previste dalla pertinente normativa comunitaria. In caso di cumulo, le amministrazioni responsabili della gestione del regime di aiuti verificano il rispetto delle intensità massime ammissibili. La durata e gli stanziamenti di bilancio del regime sono indeterminati.

Valutazione

A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Le misure in oggetto corrispondono a questa definizione in quanto possono incidere sugli scambi a causa dell'ampia gamma di prodotti coperta (ad esempio, tutta la filiera della trasformazione è interessata; orbene, i prodotti trasformati rappresentano una parte elevata degli scambi agricoli e l'Italia, per citare solo un esempio, ha importato prodotti agricoli per un importo di 15,222 miliardi di ECU, e ne ha esportato per 9,679 miliardi di ECU, nel 1998; durante lo stesso anno; gli scambi di prodotti agricoli nell'Unione ammontavano a 128,256 miliardi di ECU, per le importazioni, ed a 132,458 miliardi di ECU, per le esportazioni).

⁷³ Non sono ammessi investimenti concernenti la produzione e la commercializzazione di alberi di Natale.

⁷⁴ In caso di acquisto le spese ammissibili sono limitate al costo della locazione ai prezzi di mercato.

In deroga a quanto suesposto, tuttavia, alcune misure possono essere considerate compatibili con il mercato comune nei casi previsti all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del Trattato.

Nel caso in esame, tenuto conto della natura delle misure sopra descritte, l'unica deroga che possa essere applicata è quella prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, secondo la quale possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

I. Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole

Per poter beneficiare della deroga disposta all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole devono essere conformi alle disposizioni di cui al punto 4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo⁷⁵ (di seguito indicati "gli orientamenti"). È quanto si riscontra nel caso in esame; infatti:

- i tassi di aiuto indicati nella tabella descrittiva corrispondono alle intensità massime autorizzate ai sensi del citato punto 4;
- la tipologia delle spese sovvenzionabili e le condizioni di ammissibilità previste corrispondono a quelle definite al citato punto 4;
- l'aiuto agli investimenti sarà concesso unicamente ad aziende la cui redditività è stata dimostrata sulla base di un'analisi delle prospettive e che soddisfano requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, corrispondenti alle norme comunitarie vigenti nei diversi settori di attività di cui trattasi;
- la redditività delle aziende beneficiarie sarà valutata sulla base di una serie di criteri sufficienti per delineare un quadro abbastanza preciso della situazione finanziaria delle stesse (tali criteri sono tratti da documenti approvati dalla Commissione, ossia i piani di sviluppo rurale e i documenti di programmazione presentati a titolo degli obiettivi 1 e 2);
- anche i criteri di selezione degli investimenti sono tratti dai piani di sviluppo rurale e dai documenti di programmazione presentati a titolo degli obiettivi 1 e 2,
- le limitazioni settoriali proposte per gli investimenti rispettano le disposizioni dei regolamenti che disciplinano le organizzazioni comuni di mercato.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole possono beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Però, l'attenzione delle autorità italiane viene richiamata sul fatto che, siccome il regime vale per tutte le regioni, le limitazioni approvate dalla Commissione nell'ambito dei POR "obiettivo 1" e dei PSR rispettivi dovranno essere rispettate qualora fossero più restrittive di quanto previsto nelle tabelle.

II. Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Per poter beneficiare della deroga disposta all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli devono essere conformi alle disposizioni di cui al punto 4.3 degli orientamenti

⁷⁵ GU C 232 del 12.8.2000, pag. 19.

comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo⁷⁶ (di seguito indicati "gli orientamenti"). È quanto si riscontra nel caso in esame; infatti:

- i tassi di aiuto indicati nella tabella descrittiva corrispondono alle intensità massime autorizzate ai sensi del citato punto 4.3;
- l'aiuto agli investimenti sarà concesso unicamente ad imprese la cui redditività è stata dimostrata sulla base di una valutazione delle prospettive e che soddisfano requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;
- non sono ammissibili investimenti finalizzati ad un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati o che contravvengono ad eventuali restrizioni alla produzione o a limitazioni stabilite nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato;
- non sono ammessi aiuti che riguardino la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;
- gli aiuti agli investimenti con una spesa ammissibile superiore a 25 milioni di euro e gli aiuti di importo effettivo superiore a 12 milioni di euro devono essere notificati separatamente.

A ciò si aggiungono i seguenti fatti:

- la redditività delle imprese beneficiarie sarà valutata sulla base di una serie di criteri sufficienti per delineare un quadro abbastanza preciso della situazione finanziaria delle stesse (tali criteri sono tratti da documenti approvati dalla Commissione, ossia i piani di sviluppo rurale e i documenti di programmazione presentati a titolo degli obiettivi 1 e 2);
- le limitazioni settoriali proposte per gli investimenti rispettano le disposizioni dei regolamenti che disciplinano le organizzazioni comuni dei mercati.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli possono beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Però, l'attenzione delle autorità italiane viene richiamata sul fatto che, siccome il regime vale per tutte le regioni, le limitazioni approvate dalla Commissione nell'ambito dei POR "obiettivo 1" e dei PSR rispettivi dovranno essere rispettate qualora fossero più restrittive di quanto previsto nelle tabelle.

III. Aiuti a favore delle associazioni di produttori

Tali aiuti vanno esaminati sotto tre diversi aspetti.

1. Gli aiuti all'avviamento o all'ampliamento di attività sono disciplinati dalle disposizioni di cui al punto 10 degli orientamenti, che prevedono la possibilità di concedere aiuti decrescenti a copertura dei costi connessi alla costituzione o all'ampliamento delle organizzazioni di produttori.

Le riduzioni progressive proposte dalle autorità italiane corrispondono a quelle indicate al citato punto 10 (100 % il primo anno, poi una riduzione del 20% per ciascun anno di esercizio fino ad annullamento). Dalle informazioni disponibili risulta inoltre che sono soddisfatti gli altri criteri applicabili agli aiuti (durata massima, definizione dell'ampliamento di attività, natura delle spese ammissibili). Gli aiuti all'avviamento e

⁷⁶ GU C 232 del 12.8.2000, pag. 19.

all'ampliamento di attività possono quindi essere considerati conformi ai requisiti indicati al punto 10 degli orientamenti.

2. Gli aiuti concernenti la "creazione di sistemi di controllo per la certificazione della qualità e della tipicità" hanno come obiettivo l'effettiva realizzazione di controlli. Per la loro natura, tali aiuti sono disciplinati dalle disposizioni di cui al punto 13 degli orientamenti, che prevedono l'applicazione di diverse formule di riduzione progressiva e vietano la concessione di aiuti per i controlli di routine.

Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane, gli aiuti riguardano controlli concernenti le produzioni e i prodotti seguenti:

- le produzioni riconosciute ai sensi dei regolamenti (CE) 2081/92, 2082/92, 2092/91 e 1760/2000;
- i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità.

Per quanto riguarda il controllo delle produzioni riconosciute ai sensi dei regolamenti (CE) 2081/92 e 2082/92, il punto 13.4 degli orientamenti autorizza la concessione di un aiuto decrescente nei sei anni successivi all'istituzione del sistema di controllo. Gli aiuti, pari al 100% il primo anno, verranno ridotti del 16,7% ogni anno fino al loro annullamento entro il termine stabilito al punto in questione.

I controlli relativi alle produzioni biologiche a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 possono beneficiare di un aiuto pari al 100 %. Questo è il livello di intensità proposto dalle autorità italiane.

Quanto ai controlli delle produzioni di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000, un aiuto del 100 % può essere concesso per la realizzazione di controlli obbligatori, mentre il costo dei controlli relativi all'utilizzo dei sistemi di etichettatura facoltativi resta a carico degli operatori. Nella lettera del 24 gennaio 2001 le autorità italiane hanno dimostrato che questi ultimi controlli sarebbero esclusi dal beneficio dell'aiuto. Per il resto, le intensità proposte non superano il massimale autorizzato.

Un aiuto decrescente, che si annulla sette anni dopo la sua istituzione, può infine essere concesso per i controlli dei prodotti contrassegnati da un marchio di qualità. Le riduzioni progressive proposte dalle autorità italiane (cfr. sopra) garantiscono il rispetto di questa condizione. Gli aiuti saranno inoltre autorizzati soltanto se il marchio risponde ai criteri normalmente applicati per la concessione di aiuti (accessibilità a tutti i produttori della Comunità, senza limitazione geografica sull'origine del prodotto e senza riferimento geografico sul marchio; riconoscimento in base all'equivalenza dei controlli di qualità effettuati da organismi riconosciuti da altri Stati membri).

Alla luce di quanto precede e considerato il fatto che:

- in generale, non saranno ammessi aiuti per controlli di routine, obbligatori o volontari, effettuati nell'ambito del sistema HACCP o di altri sistemi analoghi;
- saranno autorizzati unicamente i controlli effettuati da terzi o per conto terzi;

gli aiuti relativi alla "creazione di sistemi di controllo per la certificazione della qualità e della tipicità" possono essere considerati conformi alle disposizioni di cui al punto 13 degli orientamenti.

3. Anche gli aiuti alla "promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità" sono disciplinati dalle disposizioni di cui al punto 13 degli orientamenti. Per i tipi di spese descritti nella tabella precedente queste prevedono una sovvenzione massima di 100 000 € per beneficiario per un periodo di tre anni ovvero, per le PMI che rispondono alla definizione della Commissione, un sostegno pari al 50% delle spese ammissibili, ove tra le due possibilità è concesso l'aiuto di importo superiore e per beneficiario si intende il destinatario dei servizi. Poiché gli aiuti previsti rispettano il massimale o la percentuale indicati, nonché il periodo di applicazione stabilito, e, nel caso delle PMI, saranno concessi soltanto ad aziende che rispondono alla definizione data dalla Commissione nella raccomandazione pubblicata nella GU L 107 del 30 aprile 1996, si ritiene che le condizioni di cui al punto 13 degli orientamenti siano soddisfatte.

Alla luce di quanto precede, gli aiuti a favore delle associazioni di produttori possono beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

IV. Aiuti a favore della pubblicità dei prodotti agricoli

Gli aiuti a favore della pubblicità dei prodotti agricoli sono disciplinati dalle disposizioni della regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell'allegato II (attualmente, allegato I) del trattato CEE, esclusi i prodotti della pesca. Le autorità italiane si sono impegnate a rispettare le condizioni e i criteri della suddetta regolamentazione, nonché l'articolo 28 del trattato. L'intensità dell'aiuto corrisponde inoltre a quella ammissibile per questo tipo di aiuto e, per quanto riguarda la pubblicità di prodotti contrassegnati da un marchio di qualità, le autorità italiane si sono impegnate a concedere aiuti soltanto se il marchio risponde ai criteri già elencati al punto II.2 (accessibilità a tutti i produttori della Comunità, senza limitazione geografica sull'origine del prodotto e senza riferimento geografico sul marchio; riconoscimento in base all'equivalenza dei controlli di qualità effettuati da organismi riconosciuti da altri Stati membri).

Alla luce delle considerazioni suesposte, gli aiuti a favore della pubblicità dei prodotti agricoli possono beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

V. Aiuti alla ricerca e sviluppo per il miglioramento qualitativo delle produzioni

Gli aiuti alla ricerca e sviluppo sono disciplinati dalle disposizioni della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo del 1996, modificata dalla comunicazione della Commissione del 1998. A norma della disciplina del 1996, gli aiuti per attività di ricerca industriale possono coprire fino al 50% delle spese ammissibili. Secondo la comunicazione del 1998, il tasso di aiuto può essere elevato al 100 %, purché siano soddisfatte quattro condizioni. Le autorità italiane si sono impegnate ad attenersi alle disposizioni e alle condizioni contenute nei due testi. Le informazioni fornite dimostrano inoltre che le intensità e le condizioni saranno rispettate e che la tipologia delle spese ammissibili corrisponde a quella definita nella disciplina del 1996.

Alla luce delle considerazioni suesposte, gli aiuti alla ricerca e sviluppo per il miglioramento qualitativo delle produzioni possono beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di

talune regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

VI. Aiuti per il settore silvicolo

Gli aiuti previsti sono di due tipi: aiuti alla fase produttiva (inclusa la manutenzione boschiva) e aiuti alla costituzione di associazioni di produttori.

La prassi costante in materia di "produzione e manutenzione" contempla la concessione di aiuti a copertura del 100 % delle spese ammissibili⁷⁷. Nel caso in esame il tasso corrisponde al tasso massimo ammissibile.

Per quanto riguarda la costituzione di associazioni di produttori, la tabella di presentazione dell'aiuto contenuta nella descrizione indica che le modalità di concessione degli aiuti corrispondono a quelle stabilite al punto 10 degli orientamenti sia per il carattere decrescente che per la natura delle spese ammissibili.

Alla luce delle considerazioni suesposte, gli aiuti per il settore silvicolo possono beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Decisione

Sulla base dell'analisi che precede, la Commissione ha deciso di considerare gli aiuti previsti dal progetto di decreto in oggetto compatibili con il mercato comune. Questa decisione non pregiudica quella che sarà presa in merito alle misure relative alla pesca e all'acquacoltura, esaminate nel quadro dell'aiuto N 729/B/2000.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale dell'Agricoltura
Direzione B.2.
Rue de la Loi, 200
B-1049 BRUXELLES

Fax (32 2 2962151)

⁷⁷ Cfr. casi N 223/99 e N 120/2000.

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Franz FISCHLER
Membro della Commissione